I problemi delle zonizzazioni montane e della gestione dei servizi discussi in Piemonte

I complessi problemi della zonizzazione del territorio montano, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria e delle successive leggi regionali che hanno provveduto alla ripartizione del territorio ai fini della costituzione delle USL (Unità sanitarie locali) sono oggetto di attento esame in sede UNCEM e la assemblea regionale piemontese ne ha discusso sulla base di comunicazioni presentate dal dr. Tullio Benedetti (PCI) e dall'ing. Giuseppe Fulcheri (Ind.). membri della Giunta esecutiva della Delegazione.

Riportiamo il testo delle suddette comunicazioni.

Problemi delle zonizzazioni e dei relativi coordinamenti

Dott. TULLIO BENEDETTI

Si compie quest'anno il primo decennio della legge 1102 del 1971.

Più della metà di questo periodo l'abbiamo vissuta nel pieno di una crisi di portata sempre più grave, che non poteva non riflettersi anche nei problemi politici. Nonostante ciò la legge che ha dato vita alle Comunità Montane — e con esse a un modo nuovo di affrontare i problemi di politica montana — ha retto bene alla prova anche nei casi più difficili: nella fase del loro impianto e nel corso dell'insorgenza di importanti elementi di novità. Basti pensare al decollo dell'ordinamento regionale; all'avvio di alcune riforme essenziali e a tutti i problemi connessi con la riforma amministrativa in atto.

A quanti amano dipingere il nostro Paese e le Istituzioni democratiche come vascelli sconquassati in un mare tempestoso è lecito ricordare questi dieci anni di lavoro e tutti gli sforzi unitari che hanno reso possibile in così poco tempo di gettare le basi di un complesso di riforme tanto più difficili in quanto tenacemente contrastate proprio perché spezzavano un centralismo sempre più dannoso e perché ponevano in discussione tanti interessi corporativi e di casta.

In un periodo così breve è stato accelerato il dibattito e la ricerca di strumenti nuovi per affrontare i problemi derivanti dalla trasformazione degli Enti locali come strumenti di governo e di programmazione, come conseguenza diretta della riforma regionalistica. Di qui il problema della ricerca ancora incompiuta del cosiddetto Ente intermedio (tra Regione e Comuni), di qui la ricerca di strumenti di aggregazione dei Comuni perché questi potessero affrontare in modo associato i nuovi compiti ad essi affidati.

Dobbiamo partire dunque dalla considerazione che nella nostra e in altre regioni le Comunità Montane — a dieci anni dalla legge istitutiva: a sette anni dalla legge regionale corrispondente; e a poco più di cinque anni dal loro effettivo avvio in modo organizzato ed operante — *hanno sostanzialmente retto alla prova.*

Si ritiene che questo abbia concorso in misura non trascurabile alla conquista recente della legge nazionale n. 93 del marzo di quest'anno, che riconosce alle Comunità Montane il diritto di essere destinatarie di deleghe, di ricevere i finanziamenti in modo permanente senza i sussulti biennali o triennali, fino a veder risanare quella stortura di veder classificati gli amministratori delle Comunità Montane come ...liberi professionisti!

Ritengo che queste considerazioni generali debbano essere fatte, senza indulgere a trionfalismi e senza dimenticare i problemi aperti a causa di nostre debolezze e di nostri limiti, e a causa soprattutto di difficoltà crescenti per poter tenere il passo con tutte le novità — alcune positive, altre negative e oscure — che ci incalzano e circondano i nostri sforzi da ogni parte.

Al contrario: queste considerazioni preliminari ci portano a richiamare l'attenzione su un problema che, secondo l'unanime parere della Giunta della Delegazione regionale, deve essere affrontato senza indugio e senza preconcetti di sorta.

Le Comunità Montane sono divenute strumento fondamentale di aggregazione dei Comuni montani per le funzioni affidate ad esse dalla legge 1102, che sono funzioni di programmazione pluriennale dello sviluppo: di pianificazione del territorio e di promozione di iniziative tendenti allo sviluppo sociale ed economico. Funzioni che, come è stato dimostrato, sono state svolte senza espropriare i Comuni della loro autonomia e della loro trasformazione in organi primari di governo locale.

Ma questa realtà è andata di pari passo con tutta la serie di conseguenze per l'avvio di riforme che affidano *funzioni delegate* ai Comuni. Ciò avviene in applicazione della legge per la riforma sanitaria e socio-assistenziale; nell'avviamento del trasferimento dei compiti delle Regioni ai Comuni in materia di trasporti; e nell'affidamento ai Distretti scolastici di compiti di programmazione e di coordinamento. Ciò avviene anche in altri campi e in forme diverse: là dove ci sono parchi naturali da istituire e da gestire; comparti alpini per la caccia: e così via.

Molti compiti che originariamente erano oggetto della funzione promozionale della Comunità Montana sono dunque affidati oggi ai Comuni e per essi a nuovi strumenti di aggregazione intercomunale che, salvo eccezioni, non coincidono con la Comunità Montana anche se essa non ne viene del tutto esclusa.

Questa nuova realtà, così varia e articolata, si è dunque sovrapposta alla realtà preesistente: quella della originaria classificazione delle zone montane e della costituzione delle corrispondenti Comunità Montane.

Non vogliamo qui fare il processo a quella legge regionale dell'11 agosto 1973 n. 17 che portò alla conseguenza di istituire 44 Comunità Montane nella nostra regione. Il criterio che allora prevalse nella delimitazione delle zone omogenee fu in molti casi indubbiamente al